



Oggetto: indizione di una procedura negoziata tramite RdO sul MePA ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera e) del d. lgs. n. 36/2023, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - per l'affidamento dei servizi applicativi di gestione delle risorse umane dell'Agenzia Italiana del Farmaco erogati in modalità "SAAS - SOFTWARE AS A SERVICE", per una durata di mesi ventiquattro, con opzione di proroga di ulteriori dodici mesi – CIG B2629068DA - CUI S97345810580202400009 (Mod 232_01: ID n. 184522236 del 19/03/2024 come integrato con e-mail del 22/03/2024, Mod. 232_02 n. 18/2024, ID n. 184622184 del 25/03/2024)

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")*, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05/04/2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato d. m. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli

obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), per brevità anche “Regolamento di organizzazione”;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 26 febbraio 2024, n. 1, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore Generale n. 475 del 27 novembre 2023, con la quale è stato prorogato l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente del Settore Information Communication Technology (ICT), di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, di cui alla determinazione 30 novembre 2020 n. 1243/2020 del Direttore generale pro-tempore, del dott. Maurizio Trapanese, dirigente amministrativo di seconda fascia di ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché sono prorogati gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente dell'Ufficio Technology & Communication, di cui all'art. 8, comma 2, lett. b) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, e di dirigente dell'Ufficio Gestione IT & Net Security, di cui all'art. 8, comma 2, lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, conferiti *ad interim* al dott. Maurizio Trapanese rispettivamente con determinazione DG n. 57/2018 e con determinazione DG n. 56/2018;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto indette dal 1° luglio 2023 (d'ora in poi per brevità anche “Codice”);

Visti in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di

forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 "Livello Primo", che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

Visto l'art. 17, comma 1, del Codice che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la stazione appaltante con la decisione a contrarre debba individuare *"l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

Preso atto che il Codice pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *"1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto"*;

Visto altresì l'art. 5 comma 1 del Codice stando al quale *"Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento"*;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. h) dell'Allegato I.1 al Codice che definisce «procedure negoziate» le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

Visto l'art. 50 comma 1, lettera e) di cui al Libro II, Parte I del Codice, in virtù del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea, mediante *"e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture"* ;

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti di cui al Libro II, Parte I del Codice avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito al comma 5 del sopra citato art. 49 e in particolare che *"Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e),*

le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”;

Visto il comma 2 del sopra citato art. 50 del Codice a tenor del quale *“Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori”;*

Visto l'art. 14 comma 4 del Codice stando al quale *“Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”;*

Vista la determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del Codice e del relativo allegato I.2 - il dott. Maurizio Trapanese è stato individuato quale “Responsabile Unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016”;

Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 approvato con Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022;

Visto il Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell'Agenzia Italiana del Farmaco che è il documento di indirizzo strategico ed economico pensato per guidare operativamente la trasformazione digitale dell'Agenzia al fine di rendere più efficace e trasparente l'attività amministrativa e garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, predisposto dal Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Strategia Italia digitale 2026), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull'eGovernment, Documento di programmazione 2022-2024 dell'Agenzia dei medicinali europea EMA) e il Piano triennale per l'informatica nella PA dell'AgID che governano il tema a livello nazionale ed europeo e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell'AIFA per l'anno 2022, 2023 e 2024;

Viste la Delibera n. 48 del 10 novembre 2022 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, recante l'approvazione del predetto Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell'Agenzia italiana del Farmaco;

Tenuto conto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 469/2023, è stato approvato, ai sensi dell'art. 14-bis,

comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024;

Visto in particolare l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *"assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017"*;

Tenuto conto che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *"di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE"*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 (Suppl. Ordinario n. 40), recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"*.

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 35 del 31 ottobre 2023, concernente l'adozione del documento di budget economico 2024 con annesso budget per il triennio 2024-2026;

Vista la delibera n. 5 del 30/01/2024 con la quale il Consiglio di amministrazione ha dato atto che la programmazione triennale degli acquisti per gli anni 2024-2025-2026, allegata alla delibera medesima, corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di amministrazione attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Sostituto del Direttore Generale n. 25 del 30/01/2024 con la quale è stato, quindi, adottato il *"Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2024 – 2025 - 2026"*, ai sensi dell'art. 37 del Codice, approvato ai sensi del medesimo *"nel rispetto dei documenti programmatori e in*

coerenza con il bilancio” e nel quale è stato espressamente previsto l’acquisto in parola col CUI S97345810580202400009;

Vista la nota prot. n. 0015422-del 07/02/2023 allegata al Mod. 232_01 di seguito citato, con la quale il Settore HR dell’Agenzia ha segnalato talune criticità riscontrate nel compimento delle attività di competenza e con riferimento alle quali è stato richiesto al Settore ICT un supporto tecnico al fine di addivenire ad una soluzione gestionale conforme alla normativa di riferimento e più efficace rispetto agli strumenti informatici sin qui utilizzati che manifestano una rilevante obsolescenza tecnologica che ne precludono anche la migrazione al Polo Strategico Nazionale che è l’infrastruttura che ospiterà tutti i dati e servizi dell’AIFA;

Considerato che il Settore ICT ha pertanto messo in atto tutte le iniziative volte ad individuare una soluzione software di mercato basata sul Cloud rispondente alle esigenze rappresentate dal Settore HR che è coerente con quanto previsto dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale e la Strategia Cloud Italia;

Visto il Modulo 232_01 “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” trasmesso dal Settore ICT, ID n. 184522236 del 19/03/2024, come integrato con nota a mezzo e-mail prot. n. 0035657-22/03/2024-AIFA-AIFA-A, con il quale è stato richiesto di avviare un’indagine di mercato pubblicata sul sito istituzionale dell’AIFA, preordinata all’individuazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, da invitare alla successiva fase della procedura negoziata - da indire ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 36/2023 e da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - per l’affidamento dei servizi applicativi di gestione delle risorse umane dell’Agenzia Italiana del Farmaco erogati in modalità “SAAS - SOFTWARE AS A SERVICE” che dovranno essere resi per 24 (ventiquattro) mesi di cui 12 mesi per il progetto di avvio e 12 mesi di conduzione in esercizio, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 220.000,00 oltre IVA, così ripartito:

- euro 120.000,00 oltre IVA, a titolo di una-tantum per l’avvio in esercizio della soluzione software da realizzare in 12 mesi,
- euro 25.000,00 oltre IVA per il canone annuale di conduzione in servizio,
- euro 35.000,00 oltre IVA quale importo massimo a consumo non garantito per interventi di manutenzione adeguativa, evolutiva e normativa da erogare su richiesta dell’Agenzia,
- euro 40.000,00 oltre IVA per l’opzione di proroga del contratto su richiesta di AIFA per una durata massima di ulteriori 12 mesi, di cui euro 25.000,00 oltre IVA per il canone annuale del servizio e euro 15.000,00 oltre IVA quale budget massimo a consumo non garantito per i servizi a richiesta di manutenzione adeguativa, evolutiva e normativa da erogare su richiesta dell’Agenzia;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 18/2024, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 22/03/2024, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

Vista la relazione tecnica a firma del dirigente della struttura richiedente del 22/03/2024, allegata al suddetto Mod. 231_01, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all’acquisto in argomento ed alla quale integralmente si rimanda;

Visto l’art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del*

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

Verificata la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) dei servizi di cui si necessita all'interno del seguente Bando “Servizi”, Area merceologica “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”, Classe merceologica “Servizi ICT”, Categoria “Servizi Cloud – Mepa – Servizi connessi al software CPV 72260000-5”;

Vista la Determina dirigenziale n. 30 del 27/03/2024 con la quale l'AIFA ha avviato un'indagine di mercato CUI S97345810580202400009 preordinata all'individuazione degli OE da invitare ad una successiva procedura negoziata da indire tramite RdO sul Me.PA., mediante la pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia per un periodo di quindici giorni così come previsto dal sopra citato art. 2 dell'allegato II.1 al Codice;

Visto l'Avviso CUI S97345810580202400009 pubblicato in merito sul sito dell'AIFA, recante prot. n. 0037935 del 27/03/2024 come rettificato con prot. n. 0051628 del 22/04/2024;

Preso atto che alla scadenza del predetto Avviso pubblico è pervenuta una sola manifestazione di interesse, assunta al prot. AIFA n. 0056312 del 03/05/2024, da parte dell'OE DATA MANAGEMENT Srl - P. Iva 15035211000;

Vista la nota a mezzo e-mail prot. n. 0066997 del 24/05/2024 integrata con note del 10 e 27 giugno 2024 con la quale il RUP ha individuato i seguenti ulteriori n. 5 OOE da invitare alla RdO, in ossequio a quanto previsto dal sopra citato art. 50 co. 1 lett. e) e co. 2 del Codice e nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità:

- INAZ srl Soc. Unipersonale - P. Iva 05026960962
- ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - P. Iva 05724831002
- ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS - P. Iva 00890370372
- MAGGIOLI S.P.A. - P. Iva 02066400405
- CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR, CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR - P. Iva 10121480015;

Viste le autocertificazioni dell'assenza di conflitti di interesse con i sopra citati n. 6 OOE, rilasciate dal dirigente della struttura richiedente l'acquisto e dalla dirigente munita dei poteri di spesa e di sottoscrizione del relativo contratto (All. 2);

Ritenuto pertanto di procedere con una procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1, lettera e) del Codice, tramite RdO sul MePA, invitando i seguenti n. 6 OOE, regolarmente iscritti al MePA nella categoria “Servizi Cloud – Mepa – Servizi connessi al software CPV 72260000-5”:

1. DATA MANAGEMENT Srl - P. Iva 15035211000
2. INAZ srl Soc. Unipersonale - P. Iva 05026960962
3. ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - P. Iva 05724831002
4. ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS - P. Iva 00890370372
5. MAGGIOLI S.P.A. - P. Iva 02066400405

6. CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR, CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR - P. Iva
10121480015;

Visto l'art. 53 commi 1, 2 e 4 del Codice in virtù del quale *"1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. 2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. ... (omissis) ... 4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale."*;

Considerata l'esigenza di richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'affidabilità delle offerte, avuto riguardo alla durata e importo dell'appalto nonché alla tipologia e complessità delle prestazioni da eseguire;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 620 del 17/04/2018 ad oggetto: *"Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. - accantonamento delle risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di cui ai commi 2 e seguenti del citato art. 113"*, come integrata con Determina del Direttore Generale n. 15 del 19/01/2022;

Visto l'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 rubricato *"Incentivi alle funzioni tecniche"* e in particolare il comma 2 a tenor del quale *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione."*;

Considerato che trattasi di contratto avente ad oggetto una tipologia di servizi ricompresi tra i servizi citati all'art. 32 comma 2 lett. c) dell'allegato II.14 del Codice, per i quali è prevista l'individuazione di un DEC diverso dal RUP e che, in base all'art. 28 del Regolamento di contabilità sopra citato, il DEC deve essere nominato con determina direttoriale;

Per le su esposte ragioni

DETERMINA

Art. 1 (indizione)

1. È indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, tramite RdO sul MePA, da aggiudicare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi applicativi di gestione delle risorse umane

dell'Agenzia Italiana del Farmaco erogati in modalità "SAAS - SOFTWARE AS A SERVICE" – CIG B2629068DA - CUI S97345810580202400009.

2. Alla procedura di gara verranno invitati a partecipare i seguenti n. 6 Operatori Economici regolarmente iscritti al MePA nella Categoria "Servizi Cloud – Mepa – Servizi connessi al software CPV 72260000-5":
 1. DATA MANAGEMENT Srl – P. Iva 15035211000
 2. INAZ srl Soc. Unipersonale - P. Iva 05026960962
 3. ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - P. Iva 05724831002
 4. ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS - P. Iva 00890370372
 5. MAGGIOLI S.P.A. - P. Iva 02066400405
 6. CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR, CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR - P. Iva 10121480015;
3. L'aggiudicazione verrà effettuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
4. La garanzia provvisoria è fissata nella misura dell'1% dell'importo previsto a base d'asta per il primo biennio e quella definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale.
5. Il contratto da affidare avrà una durata di mesi ventiquattro.
È autorizzata in favore di AIFA la facoltà, da esercitare previa adozione di apposita determina autorizzativa, di prorogare il contratto di ulteriori dodici mesi ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice; in tal caso l'AIFA comunica la proroga, con un preavviso di 20 giorni, al contraente originario il quale è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
6. È fatta salva l'applicabilità dell'art. 120 comma 9 del Codice, in quanto espressamente prevista nei documenti di gara, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto; in tal caso l'appaltatore è tenuto al rispetto delle condizioni contrattuali originariamente previste e non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
7. È altresì applicabile la fattispecie della proroga tecnica di cui all'art. 120 comma 11 del Codice, ove ne sussistano le condizioni.

Art. 2 **(autorizzazione alla spesa)**

1. Il valore complessivo dell'appalto è stimato sensi dell'art. 14 del Codice in € 220.000,00 oltre IVA, ripartito come in appresso indicato.

A. La base d'asta per l'appalto di durata di 24 mesi è pari ad euro 180.000,00 oltre IVA, così ripartita:
 - euro 120.000,00 oltre IVA, a titolo di una-tantum per l'avvio in esercizio della soluzione software da realizzare in 12 mesi,
 - euro 25.000,00 oltre IVA per il canone annuale di conduzione in servizio,
 - euro 35.000,00 oltre IVA quale importo massimo a consumo non garantito per interventi di manutenzione adeguativa, evolutiva e normativa da erogare su richiesta dell'Agenzia, sulla base della tariffa giornaliera per FTE offerta dall'aggiudicatario in fase di gara.

- B. L'importo per l'eventuale opzione di proroga, su richiesta di AIFA per una durata massima pari a ulteriori 12 mesi, è pari a massimo euro 40.000,00 oltre IVA - fermo restando che l'importo effettivo per l'eventuale rinnovo del contratto verrà quantificato con apposita Determina di autorizzazione, alla luce dei prezzi offerti in gara dall'Aggiudicatario - così ripartito:
- euro 25.000,00 oltre IVA per il canone annuale del servizio,
 - euro 15.000,00 oltre IVA quale budget massimo a consumo non garantito per i servizi a richiesta di manutenzione adeguativa, evolutiva e normativa da erogare su richiesta dell'Agenzia, sulla base della tariffa giornaliera per FTE offerta dall'aggiudicatario in fase di gara.
2. La spesa relativa alla procedura di gara graverà *pro quota* sul budget anni 2024, 2025, 2026 e 2027.
3. L'indizione della procedura di gara comporta l'obbligo per AIFA di versamento del contributo in favore dell'ANAC, come disposto dalla stessa Autorità con ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00).
4. Per i fini di cui all'art. 45 del Codice, nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti attuativi, si dà mandato all'Ufficio Contabilità e bilancio di destinare, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10, il 2% dell'importo dei servizi posto a base d'asta della presente procedura di gara, per il primo biennio di durata contrattuale, pari a euro 3.600,00 (tremilaseicento/00).

Art. 3

(criteri di individuazione della commissione giudicatrice)

1. La valutazione delle offerte **dal punto di vista tecnico ed economico** sarà effettuata, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023, da una Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Amministrativo dell'AIFA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Detta commissione, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La Commissione sarà composta da numero tre componenti e da tre supplenti, interni alla Stazione Appaltante, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. In particolare, i membri della Commissione, sia effettivi che supplenti, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- a) essere dipendente in servizio presso l'Agenzia;
 - b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea;
 - c) non aver avuto sanzioni disciplinari nell'ultimo triennio né avere procedimenti disciplinari in corso;
 - d) aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto o aver conseguito un titolo di formazione specifica (es. master, dottorato) nelle relative materie o aver lavorato in uno dei seguenti settori cui afferisce l'oggetto della gara: Settore ICT, Gestione del Personale e/o Amministrativo e/o Legale e/o Direzione Amministrativa e/o Presidenza e/o Logistica e/o Controllo di gestione e/o Qualità delle procedure di Aifa ovvero in ambiti analoghi di altra amministrazione aggiudicatrice o di soggetti privati, purché pertinenti l'oggetto della gara;

- e) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia mentre i componenti diversi dal Presidente devono rivestire almeno la qualifica di Funzionario ovvero Dirigente sanitario;
- f) nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione non devono essere stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- g) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- h) non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

- 3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 93 comma 5 lett. a), b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici.

La verifica delle autodichiarazioni presentate dai commissari in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari avverrà a campione, applicandosi l'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 in virtù del quale *“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.”*

- 4. I membri, ivi compreso il Presidente, sia effettivi che supplenti, saranno individuati secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.
- 5. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; la commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di Consip per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti e vengono la Posta Elettronica Certificata, la posta elettronica e l'apposito sistema di videoconferenza in uso presso AIFA, quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari di lavorare di regola a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 4

(compiti del RUP nella fase di affidamento)

- 1. Ai sensi dell'art. 7 dell'allegato I.2 al Codice, il RUP:
 - a) o il responsabile di fase qualora nominato ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, effettua la verifica della documentazione amministrativa avvalendosi dell'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio, esercitando funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento della procedura e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
 - b) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice;
 - c) dispone le esclusioni dalla gara;

d) svolge tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;

e) esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 5

(incarichi delle funzioni tecniche)

1. Oltre al RUP come sopra nominato e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto da nominarsi con Determina direttoriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, sono individuati tra il personale con qualifica non dirigenziale dell'AIFA, all'esito della valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate e dei carichi di lavoro:
 - la sig.ra Rossella Molica Bisci, incardinata presso l'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio, quale incaricata della predisposizione dei documenti di gara, ad eccezione del Capitolato tecnico in quanto predisposto dal dirigente del Settore ICT, e di collaborare all'attività del responsabile unico del progetto al fine di assicurare, quale addetta alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, il corretto svolgimento della procedura di affidamento.

Art. 6

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici, sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023.

In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA..

La Dirigente

Raffaella Cugini

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 22/03/2024 n. 18/2024 attestante la copertura finanziaria;
2. N. 2 Autocertificazioni dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti degli OOE.

Pubblicato sul profilo del committente in data __/__/__